



ISTITUZIONE DEL PARCO AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA LAGUNA DI ORBETELLO

Art. 8

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed e' composto da:

- a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) un membro effettivo e uno supplente designati dalla regione Toscana;
- c) un membro effettivo e uno supplente designati, a rotazione, dal comune di Orbetello o dal comune di Monte Argentario. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennita' annua nella misura stabilita dallo statuto, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, comunque non superiore:

- a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennita' annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;
- b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennita' annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di 35.493 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del consorzio e' dovuto, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Per le finalita' di cui al comma 5 e' autorizzata la spesa di 4.093 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalita' stabilite nel regolamento di contabilita' del consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela

dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono corredati del parere obbligatorio reso dal collegio dei revisori dei conti. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

Versione in vigore dal 11 febbraio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello
Estremi	Legge 24 gennaio 2025, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-del-parco-ambientale-per-lo-sviluppo-sostenibile-della/art-8-collegio-dei-revisori-dei-conti>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it